CAMERA DEI DEPUTATI N. 1817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIORANO, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, CARETTA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, ORRICO, PADOVANI, POLO, URZÌ

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico

Presentata il 10 aprile 2024

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge mira ad innovare la legge 4 febbraio 1974, n. 37, la quale ha riconosciuto e valorizzato la figura del cane guida destinato all'accompagnamento di persone non vedenti, consentendogli l'accesso ad ogni luogo aperto al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare biglietti o costi aggiuntivi per l'animale.

In Italia oggi esiste un'altra tipologia di cani addestrati, i cosiddetti cani da assistenza, in grado di tenere sotto controllo la salute dei padroni affetti da diverse patologie e agevolarne la mobilità in caso di disabilità fisiche. Sebbene un accordo sottoscritto nel marzo del 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne abbia previsto il riconoscimento, esso non ha ancora trovato attuazione nella legislazione nazionale.

Pertanto, la presente proposta di legge intende rimediare a questo vuoto normativo prevedendo l'estensione del diritto di essere accompagnati dal proprio cane anche a coloro che, affetti da diabete o da una disabilità fisica o psichica, sono supportati nella vita quotidiana dai propri cani, risorsa preziosissima di aiuto e di assistenza.

L'articolo unico della proposta di legge, dunque, estende ai soggetti affetti da diabete o da disabilità fisica o psichica che siano accompagnati da cani da assistenza, le disposizioni di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1974, n. 37, che garantiscono al privo di

vista il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane da assistenza sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa – anche senza museruola salvo richiesta esplicita di conducente e passeggeri – nonché il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane da assistenza.

La proposta di legge, infine, estende le sanzioni già previste per i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi che impediscono od ostacolano l'accesso dei cani guida delle persone prive di vista, anche in caso di impedimento o ostacolo all'accesso dei cani di assistenza delle persone affette da diabete o da disabilità fisica o psichica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida » sono sostituite dalle seguenti: « Il privo di vista, la persona con disabilità fisica o psichica e il paziente diabetico hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida o di assistenza »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al privo di vista, alla persona con disabilità fisica o psichica e al paziente diabetico è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida o di assistenza »;

c) al terzo comma, dopo le parole: « ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida » sono inserite le seguenti: « ovvero alle persone con disabilità fisiche o psichiche o ai pazienti diabetici accompagnati dal proprio cane di assistenza »;

d) al quarto comma, le parole: « il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida » sono sostituite dalle seguenti: « il privo di vista, la persona con disabilità fisica o psichica e il paziente diabetico hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida o di assistenza »;

e) al quinto comma, le parole: « il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida » sono sostituite dalle seguenti: « il privo di vista, la persona con disabilità fisica o psichica e il paziente diabetico sono tenuti a munire di museruola il proprio cane guida o di assistenza ».



19PDL0086580